



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella

Convenzione di negoziazione assistita Legge 10 novembre 2014 n° 162

Linee Guida

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'**accordo**, che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex art. 6 co. 3:

- 1) *di aver tentato di conciliare le parti,*
- 2) *di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare*
- 3) *di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.*

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi dall'art. 5 co. 2:

- 1) *l'autografia delle firme,*
- 2) *la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, munito da una scheda di sintesi come da allegato, dovranno essere prodotti **i documenti, in carta semplice**, indicati con riferimento a:

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

- Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato,
- stato di famiglia,
- certificato di residenza di entrambi i coniugi

Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza

DIVORZI

Documentazione richiesta:

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,
- stato di famiglia di entrambi i coniugi,
- certificato di residenza di entrambe le parti,
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

-o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato,

- e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
- o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
- o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

N.B. Sia per le separazioni consensuali che per i divorzi, in caso di presenza di:

- **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,**
dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;
- **figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,**
dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

In attesa che la Segreteria del PM e la Segreteria degli affari Civili vengano dotati di PEC (attesa a-giorni), l'accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto, alla stanza 58 ubicata al 3° piano alla Signora RUGGERI Maria Paola, o in sua assenza, alla Signora ROMAGNA Laura.

D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Il **Pubblico Ministero** provvederà a rilasciare il **nulla osta o ad autorizzare l'accordo**, di regola, entro **tre giorni lavorativi** dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti. In attesa della dotazione della PEC, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro di una copia dell'accordo (l'originale rimarrà agli atti dell'Ufficio); si fa presente al riguardo che, **i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data di consegna delle copie dell'accordo stesso** (o dalla comunicazione via PEC). Sarà l'avvocato autonomamente ad autenticare la copia dell'accordo.

E) CONTRIBUTO UNIFICA TO - PERIODO FERIALE

In attesa di determinazioni da parte del Ministero della giustizia investito del problema, come di quello legato alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, al momento non viene richiesto o il versamento di alcun contributo.

Queste linee guida sono suscettibili di modifiche e integrazioni alla luce delle indicazioni provenienti dal Ministero e dai eventuali proposte e suggerimenti avanzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui questi provvedimento va trasmesso per opportuna e doverosa conoscenza.

Biella il 03.02.2015

SCHEMA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI
CONVENZIONE ASSISTITA - Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

..... C.F.

Avvocato PEC

E

..... C.F.

Avvocato PEC

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
- scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio*

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniali

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Biella in data

dall'avv